



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2013, n.105, regolamento recante organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 luglio 2017, n. 143, regolamento recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari forestali, a norma dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

VISTA la legge 9 agosto 2018, n. 97 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità;

VISTO il D.M. n. 2481 del 07/03/2018, registrato alla Corte dei Conti il 3 aprile 2018, reg.ne n. 191, con il quale, sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali ai sensi del D.P.C.M n. 143 del 17/07/2017;

VISTO il D.P.C.M. 21 luglio 2016, registrato alla Corte dei Conti il 7 settembre 2016 reg.ne n. 2303, con il quale, ai sensi dell'articolo 19, comma 4 del D.Lgs. 165/2001, è stato conferito al Dirigente di I fascia Dr. Francesco Saverio Abate, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica nell'ambito del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, a decorrere dalla data del provvedimento per la durata di tre anni;

VISTA la direttiva generale del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 15 febbraio 2018, n. 1654, registrata alla Corte dei Conti in data 8 marzo 2018 con visto n. 140, recante "*indirizzi generali sull'azione amministrativa e sulla gestione per l'anno 2018*";

VISTA la direttiva dipartimentale del 22 febbraio 2018, n. 738, registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio in data 19 marzo 2018 con il n. 149, con la quale il Capo dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca, in coerenza con la citata direttiva ministeriale n. 1654/2018, ha assegnato gli obiettivi strategici e strutturali, le risorse finanziarie, umane e strumentali ai titolari delle Direzioni generali di questo Dipartimento;

VISTA la normativa inerente all'Anagrafe degli equidi di cui alla legge n. 200/2003, al D.M. 29 dicembre 2009 e al D.M. 26 settembre 2011;

VISTO il decreto lgs.vo 16 febbraio 2011, n. 29, "*Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe da parte dell'Unire*";

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione del 17 febbraio 2015 recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino);

VISTO il Regolamento (UE) 1012/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio dell' 8 giugno 2016 relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale («regolamento sulla riproduzione degli animali»);

VISTO il Disciplinare del Libro Genealogico del Cavallo Trotatore Italiano e le norme tecniche di cui al decreto ministeriale 29 gennaio 1999, n. 20249 e successive modificazioni e integrazioni apportate con D.M. 23688 del 26 settembre 2003, D.M. 24394 del 28 ottobre 2004 e D.M. 14498 del 30 ottobre 2008 e D.M. 77131 del 24/10/2017;

VISTE le attribuzioni ed i compiti assegnati alla PQAI VI – Anagrafe equina e benessere animale del cavallo sportivo tra i quali, in particolare, la gestione dei Libri genealogici dei cavalli di razza trotatore italiano, puro sangue inglese, delle razze orientale, dell'angolo arabo e del sella italiano;

VISTO in particolare l'articolo 1 delle Norme Tecniche del sopra citato Disciplinare “*Iscrizione dei puledri al Libro genealogico*” che recita che: “*L’Ufficio Centrale (U.C.) provvede all’iscrizione al Registro puledri del libro genealogico del cavallo Trotatore italiano ed al rilascio del documento di identificazione (passaporto) solo dopo la verifica del possesso dei requisiti richiesti sulla base della seguente documentazione, da depositare entro il 31 ottobre dell’anno di nascita del puledro e, comunque, non oltre il 31 dicembre previo versamento del diritto di segreteria annualmente determinato nell’ammontare dall’Ente:*

- 1) *dichiarazione di nascita prevista dall’art. 6 del disciplinare da inviare, compilata sull’apposito modello, all’ANACT, ai sensi della normativa dell’Anagrafe degli equidi entro 7 giorni dall’evento. Su tale modello deve essere applicato uno degli stickers previsti all’art.7 delle presenti norme tecniche;*
- 2) *verbale di identificazione del puledro sotto la madre, impianto del microchip e prelievo del campione biologico per l’accertamento dell’ascendenza (paternità e maternità). L’identificazione deve avvenire, pena la non iscrivibilità del puledro, entro 6 mesi, come previsto dalla normativa dell’anagrafe degli equidi e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di nascita. Tale ultimo termine è prorogato fino al 31 gennaio dell’anno successivo a quello di nascita del puledro nel caso delle fattrici estere, secondo quanto disposto dall’art.9, 3° comma delle presenti norme tecniche;*
- 3) *analisi di ascendenza (paternità e maternità) effettuata mediante esame del DNA. Qualora si rendessero disponibili strumenti più avanzati per l’accertamento della parentela, essi potranno essere adottati dietro apposita delibera della Commissione Tecnica Centrale;*
- 4) *copia del Certificato di Intervento Fecondativo (C.I.F.) di cui al D.M. 403 del 19 luglio 2000 relativo al puledro del quale si chiede l’iscrizione. Su tale certificazione deve essere applicato uno degli stickers di cui all’art.7 delle presenti norme tecniche;*
- 5) *attestazione dell’avvenuto versamento all’UNIRE dell’importo previsto per l’identificazione e la successiva iscrizione del puledro al libro genealogico...omissis”;*

VISTO l’articolo 34 del Regolamento delle corse al trotto nella parte in cui, al 3° comma, prevede che la documentazione necessaria per l’iscrizione dei puledri trotatori italiani al relativo Libro genealogico debba essere depositata entro il 31 ottobre dell’anno di nascita;

TENUTO CONTO che la normativa sopra richiamata indica il 31 ottobre dell’anno di nascita dei puledri trotatori italiani quale termine ultimo per la consegna della documentazione necessaria senza il pagamento di alcuna sanzione amministrativa;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

ACQUISITA l'istanza inviata a mezzo PEC in data 1 ottobre 2018 con la quale l'Associazione Nazionale degli allevatori dei cavalli trottatori italiani, per brevità ANACT, ha chiesto per i puledri nati nel 2018 di prorogare il termine di consegna del Certificato di intervento fecondativo dal 31 ottobre al 30 novembre 2018 poiché *“gli Allevatori non riescono a pagare le monte agli stallonieri entro i termini previsti perché non percepiscono premi dal mese di aprile ed inoltre non sono ancora egualmente corrisposti il premio aggiunto 2017 ed i premi allevatoriali spettanti ai cavalli che hanno vinto all'estero lo scorso anno”*;

CONSIDERATO che effettivamente è stato registrato, anche nell'anno in corso, un sensibile allungamento dei tempi di pagamento dei premi al traguardo i quali; anche per effetto della progressiva riduzione delle provvidenze all'allevamento, costituiscono una delle principali fonti di finanziamento dell'attività allevatoria;

RICONOSCIUTO che il sostegno dell'allevamento e la salvaguardia della produzione costituisce una priorità della politica pubblica di settore;

ACCERTATO che il differimento dei termini previsti dalla normativa e dai provvedimenti sopra citati non determina particolari anomalie e disfunzioni nell'istruttoria finalizzata all'iscrizione del puledri nati nel 2018 al Libro genealogico dei cavalli trottatori italiani;

VISTO il decreto direttoriale n. 92796 del 21/12/2017 con il quale sono stati stabiliti gli oneri di istruttoria per l'anno 2018 dovuti dagli operatori del settore ippico per *“l'ottenimento della concessione e del rinnovo delle autorizzazioni a far correre cavalli di proprietà (concessione/rinnovo colori), delle abilitazioni a montare/guidare o allenare, per la registrazione dei cavalli e per le altre attività, per tasse, multe e depositi, nel rispetto delle specificità dei singoli settori di attività di corse al trotto ed al galoppo piano ed ostacoli oggi sottoposti alla disciplina di quattro Regolamenti delle Corse”*;

VALUTATO di poter accogliere la richiesta di proroga sopra citata differendo il termine ultimo dal 31 ottobre anche fino al 15 dicembre 2018 ed esentando gli allevatori di cavalli trottatori italiani, conseguentemente fino alla predetta data del 15 dicembre, dal pagamento della sanzione amministrativa di € 306,00 prevista nella sezione trotto delle tabelle degli importi dovuti per oneri di istruttoria per l'anno 2018 per *“Registrazione puledro al Libro genealogico: penale deposito tardivo della documentazione prevista (dopo il 31.10 ed entro il 31.12 dell'anno di nascita)”*;

CONFERMATO l'obbligo per gli allevatori di cavalli trottatori italiani di versare la sopra citata sanzione amministrativa di € 306,00 nel caso di superamento del predetto termine del 15 dicembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018;

FERMO RESTANDO, tutto quanto sopra premesso, altresì l'obbligo per detti allevatori di versare la sanzione amministrativa di € 1.070,00 qualora il deposito della documentazione necessaria, tra cui il certificato di intervento fecondativo, per l'iscrizione dei puledri nati nel 2018 al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, avvenga successivamente al termine ultimo del 31 dicembre 2018 e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita;



*Ministero delle politiche agricole  
alimentari, forestali e del turismo*

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMPETITIVE,  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE, IPPICHE E DELLA PESCA  
DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE  
E DELL'IPPICA

**DECRETA**

Art. 1

E' prorogato dal 31 ottobre al 15 dicembre 2018 il termine per la consegna del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) necessario per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nel 2018, previsto dall'articolo 1 delle Norme Tecniche del Disciplinare del Libro genealogico del cavallo trottatore italiano, di cui al Decreto ministeriale n. 20249 del 29 gennaio 1999 e ai Decreti ministeriali n. 23688 del 26 settembre 2003, n. 24394 del 28 ottobre 2004 e n. 14498 del 30 ottobre 2008 e D.M. 77131 del 24/10/2017.

Art. 2

E' prorogato dal 31 ottobre al 15 dicembre 2018 il termine per la consegna del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) necessario per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nel 2018 previsto dall'articolo 34 comma 3° del Regolamento delle corse al trotto.

Art. 3

E' prorogato, conseguentemente, a parziale modifica del decreto direttoriale n. 92796 del 21/12/2017 con il quale sono stati stabiliti gli oneri di istruttoria per l'anno 2018 dovuti dagli operatori del settore ippico, dal 31 ottobre al 15 dicembre 2018 il termine per la consegna del certificato di intervento fecondativo (C.I.F.) necessario per l'iscrizione al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano dei puledri nati nel 2018.

Art. 4

Gli allevatori dei puledri trottatori italiani nati nel 2018 sono conseguentemente esentati fino alla data del 15 dicembre 2018 dal pagamento della sanzione amministrativa di € 306,00 prevista dal decreto direttoriale n. 92796 del 21/12/2017, nella sezione trotto delle tabelle dei diritti di segreteria per l'anno 2018, per "*Registrazione puledro al Libro genealogico: penale deposito tardivo della documentazione prevista (dopo il 31.10 ed entro il 31.12 dell'anno di nascita)*".

Art. 5

E' confermata la predetta sanzione amministrativa di € 306,00, nel caso di superamento del predetto termine del 15 dicembre 2018 e non oltre il 31 dicembre 2018 fissato per il deposito della documentazione necessaria, tra cui il certificato di intervento fecondativo, per l'iscrizione dei puledri nati nel 2018 al Libro genealogico del cavallo trottatore italiano.

Rimane l'obbligo per gli allevatori di versare la sanzione amministrativa di € 1.070,00 qualora il deposito della documentazione necessaria avvenga successivamente al termine ultimo del 31 dicembre 2018 e non oltre il 31 agosto dell'anno successivo a quello di nascita.

**IL DIRETTORE GENERALE**

Francesco Saverio Abate

*Firmato digitalmente ai sensi del CAD*